



Emanato con Decreto Rettorale n. 5, Prot. n. 404/A3 del 19 gennaio 2010

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE NORME PER LA PROVA FINALE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE, AI SENSI DEL D.M. N.270/2004.

Art. 1 - Caratteristiche della prova finale

1. La prova finale consiste nella preparazione e presentazione di un elaborato scritto, eventualmente corredato da prodotti multimediali, su un argomento preventivamente concordato con il relatore.

2. Tipologia dell'elaborato

La prova finale può contemplare le seguenti forme:

a) rassegna della letteratura scientifica su un tema specifico, di portata proporzionata all'impegno previsto (2 CFU);

b) relazione di una ricerca empirica di portata proporzionata all'impegno previsto (2 CFU) o di una parte di una ricerca di maggiore complessità che abbia senso compiuto in sé (ad es. progettazione di un lavoro di ricerca; presentazione di uno strumento; somministrazione di uno strumento già predisposto; ripetizione o approfondimento di una ricerca già svolta; applicazione di nuove tecniche di analisi a dati già raccolti, ecc.);

c) studio applicativo e critico di portata proporzionata all'impegno previsto (2 CFU; ad esempio presentazione e/o analisi di un servizio; di una tecnica di intervento; di un progetto od un intervento clinico, ecc).

L'elaborato può riguardare discipline non psicologiche purché presenti nel corso di studi.

3. Dimensioni dell'elaborato

L'elaborato scritto dovrà essere costituito in genere da un minimo di 15 fino ad un massimo di 30 cartelle (circa 2500 battute a cartella, spazi compresi).

Art. 2 - Assegnazione di un relatore e di un correlatore

1. Possono svolgere il ruolo di relatore:

a) professori e ricercatori in ruolo afferenti al Corso di laurea;

b) professori e ricercatori in ruolo presso l'Ateneo, titolari di un insegnamento presso il Corso di laurea;

c) supplenti esterni o docenti a contratto titolari di insegnamento presso il Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche o presso il Corso di Laurea specialistica (saranno tenuti a svolgere il ruolo di relatore fino alla sessione invernale straordinaria successiva all'anno accademico in cui hanno avuto il contratto);

d) psicologi o professionisti, in funzione di Correlatori Esterni, purché sia garantita la supervisione e la firma di un relatore di cui ai punti a), b) e c) di questo articolo.

2. Il relatore è liberamente scelto dallo studente, con cui concorda l'argomento della prova finale e la sua strutturazione. Compito del relatore è la supervisione della preparazione dell'elaborato, che è comunque prodotto originale dello studente, riflesso dei suoi interessi, delle sue capacità, delle sue personali inclinazioni e valutazioni.

3. Ogni professore e ricercatore in ruolo presso il Corso di laurea è tenuto ad essere disponibile per svolgere la funzione di relatore in 5 prove finali ogni anno accademico ed a comunicare agli studenti entro il 30 settembre di ogni anno gli argomenti relativi alle prove finali di suo maggiore interesse. Eventuali deroghe potranno essere stabilite dal Preside, dandone comunicazione al Consiglio di Facoltà.
4. Nel caso in cui uno studente o una studentessa non riescano ad individuare un relatore per la propria prova finale, il Preside del Consiglio di Facoltà provvederà ad assegnarne uno d'ufficio.

Art. 3 - Sessioni di laurea e scadenze

1. Sessioni di laurea

Sono previste tre sessioni per la valutazione delle prove finali e la proclamazione dei laureati (non è prevista né una presentazione né una discussione delle prove finali), opportunamente distribuite nell'arco dell'anno accademico:

- sessione estiva (15 luglio - 15 settembre);
- sessione autunnale (05 - 22 dicembre);
- sessione invernale straordinaria (15 marzo - 15 aprile).

2. Presentazione della domanda e assegnazione della prova finale

Gli studenti, iscritti al 3° anno di corso, che abbiano maturato almeno 100 CFU, possono richiedere l'assegnazione della prova finale nei seguenti periodi:

- entro il 31 marzo (sessione estiva);
- entro il 30 settembre (sessione autunnale);
- entro l'8 gennaio (sessione invernale straordinaria), utilizzando un apposito modulo messo a disposizione dalla Segreteria Studenti.

3. Iscrizione alla sessione

I laureandi che prevedono di concludere la prova finale in una data sessione, sono tenuti a:

- a) ottemperare alla registrazione degli esami e delle attività didattiche entro 15 giorni dall'inizio della sessione d'esame di laurea;
- b) consegnare alla Segreteria Studenti, 30 giorni prima dell'inizio della sessione, la domanda di ammissione all'esame di laurea, con allegata la copia del frontespizio dell'elaborato, con titolo definitivo, firmato in originale dal docente relatore/trice.

Eventuali richieste motivate di proroga, controfirmate dal relatore, potranno essere indirizzate al Preside di Facoltà.

4. Consegna dell'elaborato, del libretto universitario e del libretto di tirocinio

L'elaborato nella sua versione definitiva deve essere consegnato alla Segreteria Studenti, entro sette giorni prima della data della proclamazione, in una copia cartacea (copia d'archivio firmata dal relatore) nonché in formato digitale su CD ROM. La consegna di un'ulteriore copia al proprio relatore è a cura dello studente.

La consegna del libretto universitario va effettuata entro 15 giorni dall'inizio della sessione d'esame di laurea.

Le date di scadenza coincidenti con sabati, domeniche e festività sono posticipate al primo giorno ferial successivo.

Art. 4 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata dal Preside di Facoltà ed è costituita, in maggioranza, da professori e ricercatori in ruolo presso l'Università della Valle d'Aosta e può essere composta anche da docenti a contratto e cultori delle discipline insegnate nel corso di studi.

Il numero dei componenti è, di minimo e di norma, di cinque docenti, di cui almeno tre devono quindi essere professori e ricercatori in ruolo presso l'Università della Valle d'Aosta.

Il Presidente della Commissione è individuato tra i professori in ruolo presso l'Ateneo.

Art. 5 - Criteri di valutazione

1. Il punteggio finale è in funzione di due parametri:
 - (a) la media dei voti curriculari;
 - (b) il punteggio sull'elaborato finale, compreso tra 0 e 4 punti, assegnato dalla Commissione esaminatrice con voto a maggioranza su proposta motivata del relatore.
2. Agli studenti che sostengono la prova finale nel corso del terzo anno di iscrizione nella sessione estiva, autunnale e invernale straordinaria il punteggio relativo alla Prova Finale viene aumentato di 2 punti.
3. Il punteggio è espresso in centodecimi e, quando il candidato raggiunge il massimo dei voti, la menzione della lode è attribuita dalla Commissione esaminatrice all'unanimità.

Art. 6 – Proclamazione

1. La proclamazione avviene da parte della Commissione esaminatrice, al termine della valutazione degli elaborati presentati, per tutti i laureandi iscritti all'appello.